

AULA 'A'



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	ANTONIO MANNA	- Presidente -
Dott.	ANTONELLA PAGETTA	- Consigliere-
Dott.	CARLA PONTERIO	- Consigliere-
Dott.	GUGLIELMO CINQUE	-Rel. Consigliere -
Dott.	FABRIZIO AMENDOLA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24635-2024 proposto da:

_____ rappresentato e difeso dall'avvocato
_____;

- ricorrente -

contro

2025

S.P.A. -

5019

in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED];

- controrricorrente -

avverso la sentenza n. 2015/2024 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 30/05/2024 R.G.N. 3456/2021;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/12/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

Oggetto

**Licenziamento
individuale**

R.G.N. 24635/2024

Cron.

Rep.

Ud. 03/12/2025

PU



udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
TIZIANA ORRU' che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato [REDACTED]
udito l'avvocato [REDACTED].

Fatti di causa

1. [REDACTED] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, [REDACTED] S.p.a. esponendo: a) di avere vinto un concorso-selezione per le mansioni di autista e di essere stato assunto dalla società con lettera del 4.11.2019 a tempo determinato per 24 mesi con patto di prova di sei mesi; b) che il primo giorno di lavoro, il 4.11.2019, aveva svolto un corso pratico-amministrativo ed era stato sottoposto anche ad analisi delle urine a seguito delle quali gli era stata comunicata la sospensione dal lavoro fino all'esito degli accertamento in corso sulla idoneità al lavoro specifico; c) di avere saputo informalmente che le analisi avevano rilevato la presenza di sostanze stupefacenti, di essersi sottoposto a proprie analisi private con esito negativo e di non avere potuto visionare gli esiti degli ulteriori accertamenti; d) di avere ricevuto il 3.12.2019 la lettera di licenziamento di cui contestava la legittimità sotto vari profili.
2. L'adito Tribunale, nel contraddittorio tra le parti, rigettava la domanda.
3. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 2015/2024, confermava la pronuncia di primo grado sia pure con diverse motivazioni.
4. I giudici di seconde cure precisavano che: a) la visita medica del 4.11.2019 era preventiva (e non preassuntiva) ex D.lgs. n. 626/94; b) il licenziamento andava inquadrato nell'ambito del recesso con patto di prova; c) la difesa del lavoratore era stata affidata al fatto che non fossero stati superati i limiti



soglia rilevanti *ex lege* per la guida di autoveicoli; d) doveva ritenersi pertanto non contestata e specificamente provata la positività alla *cannabis* nella misura accertata [REDACTED] S.p.a. nel secondo test, quello di conferma (21 ng/1), avvalorato dal successivo del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. (test effettuato autonomamente dal dipendente) dal cui referto emergeva una concentrazione, dopo 11 giorni rispetto al primo accertamento, pari a 18 ng/ml; e) ciò faceva ritenere superata la contestazione formale in ordine al mancato invio del certificato di idoneità definito in epoca precedente al licenziamento; f) nella fattispecie, il periodo di prova era iniziato e, quindi, la possibilità del recesso da parte del datore di lavoro era *ad nutum*; g) la soglia per il primo test di 50 ng/1 non era rilevante perché, nel secondo test, per il quale la soglia era di 15 ng/1, questa ultima era stata pacificamente superata.

5. Avverso la sentenza di secondo grado [REDACTED] proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi cui resisteva con controricorso [REDACTED] S.p.a.
6. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso: conclusioni ribadite nel corso dell'odierna udienza.
7. Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo si denuncia il vizio di motivazione- nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art 115 c.p.c.; l'errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo degli atti giudiziari e delle prove documentali costituite dalle tabelle allegate alla conferenza stato regione relative alle soglie di riferimento per



l'accertamento delle tossicodipendenze ed ai singoli referti di analisi con particolare riferimento all'erronea affermazione della esistenza di un secondo giudizio medico legale di conferma della presunta positività di esso ricorrente alle sostanze cannabinoidi asseritamente espletato da [REDACTED] S.p.a. a fronte del primo *screening* che aveva dato esito negativo in relazione ai parametri indicati nella conferenza stato/regioni; l'erronea valutazione di un test privatamente espletato dal ricorrente quale accertamento sanitario condotto dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 41 d.lgs. 81/2008 e successive integrazioni apportate dalla conferenza stato regioni; l'erronea valutazione degli esiti dell'unico screening effettuato da [REDACTED] in relazione ai parametri più restrittivi previsti dalla conferenza stato – regioni per il giudizio di conferma; in sintesi, si contesta un asserito travisamento degli atti e dei documenti di causa ai quali sarebbe stato attribuito un significato del tutto estraneo al relativo contenuto.

Il motivo è inammissibile.

Si censura, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c., contestando, in sostanza, non il travisamento della prova bensì unicamente la sua valutazione.

Invero, parte ricorrente si è limitata a denunciare un asserito cattivo esercizio, da parte della Corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a sollecitarne una diversa lettura: si tratta di un'operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità; del tutto fuori luogo deve ritenersi la prospettazione del vizio di travisamento della prova da parte del giudice d'appello, non avendo il ricorrente rispettato i



limiti posti all'invocazione di tale vizio nel giudizio di legittimità, secondo quanto da ultimo precisato da Sez. U., sentenza n. 5792 del 5/3/2024, Rv. 670391 - 01, spingendosi, ancora una volta, alla prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, secondo un'impostazione critica non consentita in questa sede.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art 360 co. 1 n. 3 dell'art. 41 comma 4-*bis* del d. lgs. 81/2008, per come successivamente integrato e modificato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedimento del 18.9.2008 denominato accordo ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della conferenza unificata del 30.10.2007 (rep. atti n.99/cu) sul documento recante "procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportino particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi. (rep. Atti n. 178/csr); si deduce che la Corte territoriale aveva violato i criteri stabiliti dalla conferenza Stato-Regioni per l'individuazione della positività alle sostanze psicotrope, facendo erroneamente riferimento ai valori indicati nella tabella 2, relativi al secondo test di conferma, anziché al primo *screening*, a fronte di un unico risultato fornito dalla parte convenuta e perché avrebbe attribuito rilevanza decisiva ad una analisi privatamente espletata dallo stesso ricorrente al di fuori del contesto lavorativo, evidentemente confusa con il suddetto test di conferma, che non aveva



alcuna rilevanza ai fini del decidere, in quanto il relativo campione era stato raccolto in data successiva al primo.

Anche in questo caso il motivo è inammissibile in quanto la dedotta violazione di legge è diretta a contrastare unicamente il ragionamento decisorio della Corte territoriale che ha ritenuto provata la positività del lavoratore alla *cannabis*, nella misura accertata [REDACTED] S.p.a., nel secondo test, quello di conferma del 6.11.2019, (rispetto al primo espletato il 4.11.2019), riportante un valore di 21 ng/ml (il limite massimo per il test di conferma è di 15 ng/ml), considerando anche il referto del [REDACTED] s.r.l. da quale si evinceva, il 15.11.2019, e cioè 11 giorni dopo l'analisi del primo test, comunque una concentrazione pari a 18 ng/ml: il tutto in un contesto in cui, per il test di screening (quello del 4.11.2019) il valore massimo era di 50 ng/ml mentre per il secondo test di conferma (6.11.2019) il limite massimo era di 15 ng/ml e il risultato del test prodotto autonomamente dall'interessato, del 15.11.2019, era comunque di 18 ng/ml.

4. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 co.1 n. 3 dell'art. 2096 c.c. per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla affermazione della libera recedibilità dal rapporto di lavoro in conseguenza dell'apposizione del patto di prova anche in assenza del concreto esperimento probatorio sulle mansioni del lavoratore e sulla base di un mero giudizio di disvalore sull'attitudine del lavoratore allo svolgimento delle mansioni assegnate conseguente al risultato dei test tossicologici nonché dell'art. 41 comma 4 bis del d.lgs. 81/2008, per come successivamente integrato e modificato dalla conferenza permanente per i rapporti tra



lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con provvedimento del 18.9.2008 denominato accordo ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della conferenza unificata del 30.10.2007 (rep. Atti n. 99/cu) sul documento recante "procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportino particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, nella parte in cui si afferma la legittimità del licenziamento per mancato superamento del patto di prova e si afferma erroneamente che l'esperimento probatorio del ricorrente sarebbe stato legittimamente espletato in data 4.11.2019 con la sottoposizione del ricorrente alla visita medica; si assume in sintesi che l'esperimento del patto di prova non avrebbe mai avuto inizio, non essendo esso ricorrente stato mai adibito alle mansioni di guida di cui alla assunzione, perché sospeso il primo giorno di lavoro e, pertanto, la motivazione della gravata sentenza era in contrasto con l'art. 2096 cod. civ. ed in particolare con l'obbligo datoriale di consentire la verifica delle capacità professionali del lavoratore sulla base delle mansioni concretamente assegnate per un congruo minimo lasso di tempo.

Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. Il rapporto di lavoro, nella fattispecie, ha avuto formalmente inizio il 4.11.2019. Nel pieno rispetto della normativa applicabile, sono stati effettuati gli accertamenti sanitari il cui esito è stato positivo, come sopra detto, quanto alla assunzione di sostanze stupefacenti da parte dell'odierno ricorrente.



Giova precisare che la causa del patto di prova risiede nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro di verificare la reciproca convenienza del contratto.

Il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione diversamente da quel che accade nel licenziamento assoggettato alla legge n. 604 del 1966 (tra molte v. Cass. n. 21586 del 2008). L'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova che va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass. n. 8934 del 2015; Cass. n. 17767 del 2009; Cass. n. 15960 del 2005).

Pertanto, non sono configurabili un esito negativo della prova e un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova, come più volte precisato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e di legittimità (vedasi per tutti i riferimenti la fondamentale sentenza Cass. n. 31159/2018 cui ci si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.). Ciò premesso, nella fattispecie in esame, a prescindere dalla novità della questione sottoposta, perché la Corte territoriale ha dato atto che le uniche doglianze formulate dal lavoratore avverso l'atto di recesso dal patto di prova concernevano unicamente l'irrilevanza dell'esito delle analisi e la illegittimità del recesso perché non gli era stato comunicato



il giudizio finale della visita medica per inidoneità specifica, va rilevato in ogni caso che, anche in presenza di un solo giorno lavorativo, la società nel caso *de quo* aveva potuto valutare la convenienza del contratto attraverso la accertata inidoneità, secondo le norme vigenti in materia, del lavoratore ad essere adibito alle mansioni di autista per il trasporto pubblico stante appunto la positività all'assunzione di stupefacenti.

Nessuna incongruità, sotto il profilo temporale e giuridico, può essere ipotizzata nell'operato della società.

Diverso sarebbe stata la conclusione qualora il lavoratore, assunto a tempo indeterminato per positivo superamento della prova, fosse stato poi trovato positivo all'uso di sostanze stupefacenti perché, in tale evenienza egli avrebbe potuto avvalersi, a richiesta, della procedura di cui all'art. 124 d.P.R. n. 309/1990, con il regime da questo previsto: ma non è questo il caso.

5. Con il quarto motivo si obietta il vizio di motivazione- nullità della sentenza ex art. 360 co 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art 115 c.p.c.; l'errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo degli atti giudiziari e delle prove documentali costituite dalla conferenza Stato- Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella parte in cui si afferma, nella gravata sentenza, erroneamente che l'espletamento dei controlli sanitari finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti costituisca esercizio della mansione e possa essere valutato ai fini del mancato superamento del patto di prova, nonché del provvedimento di sospensione del 4.11.2019.

Il motivo non è meritevole di accoglimento per le ragioni esposte in ordine al rigetto dei motivi precedenti.



6. Con il quinto motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. dell'art. 41 commi 6 e 6 bis del d.lgs. 81/2008 con riferimento ai vizi formali del giudizio di non idoneità alla mansione del ricorrente, emesso dal medico aziendale indicato nella lettera di licenziamento a sostegno del recesso nonché l'omessa comunicazione e mancanza dei requisiti minimi di forma richiesti dalla norma; si precisa che la Corte territoriale aveva volutamente omesso l'esame del motivo di appello riguardante l'omessa comunicazione del giudizio di idoneità al ricorrente, in data anteriore al licenziamento, in violazione dell'art. 41 comma 6 del D.lgs. n. 81/2008.

Il motivo è infondato perché la Corte territoriale ha valutato il profilo denunciato del mancato invio del certificato di inidoneità definitivo, ritenendo superata la problematica in quanto era stata ritenuta non contestata e pacificamente provata la positività alla *cannabis* nella misura accertata anche in considerazione del test autonomamente espletato e prodotto dal dipendente: alcun omesso esame è pertanto ravvisabile nella pronuncia impugnata.

7. Con il sesto motivo si eccepisce nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 4 comma 1 c.p.c. per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. con riferimento alla omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento in relazione ai vizi di forma del giudizio di non idoneità alla mansione del medico aziendale ai sensi dei commi 6 e 6 bis dell'art. 41 d.lgs. 81/2008 nonché con riferimento alla impugnazione del giudizio di non idoneità in sede giudiziale ed alla mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio medico legale richiesta o in via subordinata ai sensi dell'art. 360 n. 5 co 1 c.p.c., laddove la Corte con diversa



motivazione facesse rientrare la fattispecie nell' omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Infine, anche tale motivo è infondato.

La pronuncia, sulle varie questioni sollevate, da parte della gravata sentenza, come sopra indicato, vi è stata e con motivazione adeguata. Va, poi, ribadito che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: ipotesi queste, non ravvisabili nel caso in esame.

Da ultimo deve sottolinearsi che il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 25281/2023), la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (*ratione temporis* vigente), sussistente nel caso *de quo*.



8. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
9. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
10. Ai sensi dell'art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196/2003, venendo in rilievo dati sensibili, in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Ai sensi dell'art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.12.2025

Il Presidente

Dott. Antonio Manna



Il cons. estensore
Dott. Guglielmo Cinque

Numero registro generale 24635/2024

Numero sezionale 5019/2025

Numero di raccolta generale 2376/2026

Data pubblicazione 04/02/2026

